

COMUNE DI PENNA IN TEVERINA

Provincia di Terni



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del Reg. Data 28-12-20

Oggetto: ISTITUZIONE TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI REGOLAMENTO PER LA SUA APPLICAZIONE APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Stanza del Sindaco, si è riunito in MODALITA' TELEMATICA in VIDEOCONFERENZA (di cui al decreto Sindacale n. 3 del 31/03/2020) il Consiglio comunale di PENNA IN TEVERINA, risultano presenti all'appello nominale:

PAOLUZZI STEFANO	P	CORVI SIMONE	P
MONACELLI MOIRA	P	PICCIALUTI GIANCARLO	P
LUCCHI ALESSIO	P	ROSSINI DANIELE	A
PORCACCHIA GIUSEPPE	P	TAGLIALATELA GIOVANNI	P
VALENTI ELISABETTA	P	MILANI ANGELO	P
PERACCHINI IDA	A		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In carica n.11

Assenti n. 2

L'Assessore esterno Pres./Ass.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. PAOLUZZI STEFANO in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario Comunale Dr. Ruco Fabianna.
- La seduta é
- Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

In prosieguo di seduta

Si dà atto che il consiglio comunale si è riunito per l'odierna seduta, in MODALITA' TELEMATICA, in VIDEOCONFERENZA (di cui al decreto Sindacale n. 3 del 31/03/2020)

Presenti nella sede comunale: n. 3, di cui:

-nell'ufficio del Sindaco: Sindaco Paoluzzi Stefano, consiglieri: Porcacchia (quest'ultimo collocato da altra postazione webcam)

-in altro ufficio della sede comunale: Piccialuti

-Segretario comunale e funzionario Dott. Pernazza presenti nella sede comunale, nell'ufficio del Sindaco

Partecipano in videoconferenza da remoto n. 6 consiglieri: Monacelli, Lucchi, Valenti, Corvi, Tagliatela, Milani

NOTA DEL SEGRETARIO: Si ripristina il collegamento telematico della consigliera VALENTI, che quindi risulta di nuovo presente.

IL SINDACO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dà la parola al funzionario dott. PERNAZZA.

NOTA DEL SEGRETARIO COMUNALE: Nel frattempo ripristina il collegamento telematico la consigliera VALENTI: PARTECIPANTI: 9

Il funzionario Dott. PERNAZZA illustra l'argomento, evidenziando che è stata ricevuta la definitiva bozza del regolamento, che oggi si va ad approvare, in data 23/12/2020, con possibili correzioni. Si parla di tariffa corrispettiva perché assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. I costi della gestione vengono coperti completamente dalla tariffa, compresa anche l'applicazione, la riscossione, il controllo, il contenzioso, nonché l'accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Alla tariffa corrispettiva viene applicata l'IVA, e quindi avranno un vantaggio le utenze non domestiche, poiché potranno utilizzare l'IVA come costo e quindi eventualmente dedurselo dalla dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda il metodo di calcolo della tariffazione puntuale, cioè tariffazione corrispettiva, di fondo non cambia rispetto alla TARI: sempre si basa sul decreto 158/1999, soprattutto per le utenze domestiche e non domestiche. C'è una quota fissa e una quota variabile per le utenze domestiche, così come c'è una quota fissa e una variabile per quelle non domestiche. C'è una quota variabile di base e una aggiuntiva; quella di base prende in considerazione la copertura dei costi variabili, e viene perequata ad un quantitativo di chili di secco residuo che l'utenza domestica potrà produrre; a consuntivo, se l'utenza domestica avrà prodotto

più secco residuo rispetto a quello considerato come quota variabile base, avrà un conguaglio in più e quindi dovrà pagare qualcosa in più attraverso la quota variabile aggiuntiva, che viene determinata attraverso il quantitativo moltiplicato per una tariffa. Stessa cosa per le utenze non domestiche, che pure hanno una quota fissa e una quota variabile, suddivisa in quota variabile base e una aggiuntiva. Le categorie rimangono quelle previste dal decreto per la TARI, che quindi per i Comuni con più di 5.000 abitanti saranno alcune e con i Comuni più piccoli saranno altre. E' possibile anche per le utenze non domestiche che abbiano un conguaglio da pagare in più o in meno, a seconda se il residuo secco prodotto sarà di più rispetto a quello considerato come quota variabile di base oppure meno. All'interno del regolamento vengono normati anche altri punti, come il contenzioso, la eventuale rateizzazione di somme, e altre norme che devono essere approvate. Anche per questo atto c'è il parere favorevole del revisore dei conti.

Il Sindaco dà la parola al consigliere e vicesindaco PORCACCHIA, il quale vuole aggiungere alcuni aspetti, di carattere meno amministrativo e tecnico e più politico rispetto a questo nuovo sistema. Oggettivamente per la popolazione non cambierà molto; c'è solo da stare attenti ad alcune questioni. Il passaggio a tariffazione puntuale corrispettiva prevede che gran parte della tariffa, in particolare la parte variabile, venga calcolata sulla quantità dell'indifferenziato, il secco, che viene conferita al gestore. Questo vuol dire che i cittadini dovranno stare attenti nel momento in cui faranno il conferimento dell'indifferenziato. Adesso si sa che l'indifferenziato viene ritirato il giovedì e si prende il proprio secchio e lo si mette fuori, sia che sia pieno che mezzo, cosa a cui non si fa caso perché tanto viene portato via. Invece dal 2021 bisognerà stare attenti perché è il totale dei conferimenti che fa scattare un eventuale aumento o premialità nella parte variabile della tariffa. Poi questo verrà spiegato bene alla popolazione, perché il nuovo sistema partirà il 1 gennaio, ma come tutte le novità avrà bisogno di qualche mese di rodaggio e quindi si farà una comunicazione precisa anche da parte del gestore in modo che la popolazione sia ben informata su come muoversi. Dell'aspetto economico dell'IVA ha già parlato il ragioniere: le utenze non domestiche, in particolar modo i commercianti, saranno avvantaggiati dalla tariffa, perché potranno portare in detrazione l'IVA. Finalmente si arriva a un buon livello del percorso che era iniziato con la vecchia TARSU, TARES e poi TARI, per arrivare a una tariffazione che tenga conto dell'effettivo rifiuto prodotto dai singoli cittadini. Non entra nel regolamento e quindi negli aspetti tecnici. Dall'anno prossimo questo sistema sarà gestito come viene gestito il servizio idrico dal SII; quindi sia la bollettazione che le spese non graveranno più sul Comune, ma sarà direttamente il gestore che manderà le bollette e si farà carico di riscuoterle. Non è comunque che il comune se ne laverà le mani: sarà sempre il comune ad approvare le tariffe, a poter prevedere agevolazioni per particolari situazioni, insomma potrà intervenire all'interno delle tariffe, che vengono comunque stabilite dall'ARERA. Ripete che i primi mesi faranno un po' da rodaggio, ci vorrà un po' di tempo per capire il sistema, ma come ci si è riusciti con il servizio idrico ci si riuscirà anche per i rifiuti.

Aperta la discussione, prende la parola il consigliere MILANI il quale evidenziae chiede se tutte le volte che si consegna si ha diritto a consegnare un peso, un secchio indifferenziato.... (*NOTA DEL SEGRETARIO: per la prima parte, causa problema di collegamento, l'intervento non è completamente udibile e verbalizzabile*). Poi chiede di quanto è questo aumento: pensava e sperava che la tassa sui rifiuti venisse diminuita. Anche se quando le cose cambiano nome, i cittadini prendono le fregature.

Spera con tutto il cuore che ci siano dei vantaggi per il cittadino e non ci siano invece, come pensa, degli aumenti. Personalmente voterà contrario.

Il SINDACO PRESIDENTE evidenzia di non aver potuto ascoltare integralmente l'intervento del consigliere Milani, perché ogni tanto andava via la voce. Gli pare comunque di aver capito che chiedeva qualcosa riguardo i conferimenti del rifiuto indifferenziato. E a questo proposito evidenzia che la quota variabile comprende già un numero prestabilito di prelievi; la parte che eventualmente si paga in più è considerata nella quota variabile aggiuntiva. Ovvero: in base alla conformazione geografica, di popolazione, tipologia di residenti, il gestore e l'AURI hanno elaborato una media di svuotamenti del rifiuto indifferenziato. Sono previsti quindi e compresi già nella quota che si paga di tariffa variabile un numero di svuotamenti annui; gli svuotamenti aggiuntivi rispetto a questi vanno a comporre la quota variabile aggiuntiva. Insomma vanno a pagare di più quelli che eccedono negli svuotamenti. Prima il ragioniere parlava di chilogrammi; in realtà l'unità di misura utilizzata sono i litri; non lo si deve immaginare però come una quantità di liquido ma volumetrica, che corrisponde a una frazione del mastello. Quindi litri equivalenti a un'unità di volume, litri eccedenti a quelli già previsti di svuotamenti che comporranno una quantità aggiuntiva di rifiuto indifferenziato conferito. Ovviamente questa unità di misura volumetrica è stata parametrata con un peso specifico, che quindi andrà a comporre di riflesso il peso di questo rifiuto indifferenziato che si andrà a conferire in più rispetto alla quota che già si paga nella tariffa variabile. Per le utenze domestiche il conteggio è molto simile a quello che si fa ora, poiché il grosso della differenziazione avvenne quando si proporzionò la bolletta dell'immondizia con il numero degli occupanti dell'immobile, per il principio che più si è e più immondizia teoricamente si produce e quindi si paga. Quello fu il grosso scoglio, è lì che ci fu la maggior parte di differenziazione fra nuclei familiari per la bolletta rifiuti, cioè non si pagava più rispetto ai soli metri quadri, che sono solo una parte della bolletta, mentre l'altra parte, più cospicua, corrisponde a una proporzionalità col numero degli occupanti dell'immobile. Questo criterio di misurazione viene ulteriormente spinto in avanti, dopo anni di misurazioni e sperimentazioni, da parte di alcuni Comuni, della tariffazione puntuale. Oggi ci sono dei dati aggregati ed è stato fatto questo tipo di calcolo. Ovviamente a quello che andrà a comporre la bolletta per le utenze domestiche, cioè la quota fissa, la quota variabile e la variabile aggiuntiva, vanno detratti le premialità, come quelle previste per il compostaggio, per il compostaggio di comunità, per il conferimento nei centri comunali di raccolta, ecc, ed anche contributi che eventualmente mette a disposizione il Comune. Chiaramente questi contributi sono a carico del bilancio dell'ente, cioè non andranno spalmati nel PEF, ma possono andare a ridurre la bolletta. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, chiaramente non essendo presente il parametro del numero degli occupanti, ci sono i cd. coefficienti, che identificano la tipologia di attività e quindi vanno a moltiplicare la superficie dell'attività per un coefficiente che identifica il tipo di rifiuto prodotto: i coefficienti sono molti e diversi. E' ovvio che attività commerciali diverse, anche con lo stesso numero di metri quadri, non producono lo stesso tipo di rifiuto o la stessa quantità. Ma questo è già così. La differenza più grande dal punto di vista dell'espletamento del servizio è che verrà misurato il quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto e conferito oltre a quello che è già previsto e che si paga nella quota variabile. L'altro aspetto, quello fiscale- economico, prevedrà l'emissione della bolletta dei rifiuti da parte del gestore e non più dall'ente. Questo percorso è iniziato tanti anni fa; nel 2014, quando è stato eletto per la prima volta, si è trovato in giugno che mancava solo da firmare il contratto, che le amministrazioni precedenti

avevano preparato dopo un lunghissimo percorso, una gara europea grande, da cui è uscito come gestore una RT formata da COSP e ASM. Ma queste sono cose che tutti sanno. Alla fine tutti i sindaci della Provincia di Terni firmarono i contratti, all'epoca si parlava di ATI 4, ora di AURI. Poi si iniziò, qui a ottobre 2015, la raccolta porta a porta cd. spinta, e Penna è uno dei pochi comuni che la raccolta spinta su tutto il territorio comunale. Dopodiché il servizio è come lo si conosce. Sono stati implementati dei servizi aggiuntivi, come quello degli olii esausti, e ampliati i tipi di rifiuti conferibili nei centri comunali di raccolta. E' chiaro che, come diceva il consigliere Milani, sarebbe bello che la bolletta dell'immondizia calasse; purtroppo in queste fasi ancora non è possibile, perché gli investimenti sono enormi. Prima che il rifiuto possa diventare un valore economico corrispondente e che quindi il gestore riesca a riottenere beneficio dal trattamento o dalla rivendita del rifiuto, quindi prima che la materia terza diventi seconda o la seconda prima, c'è bisogno di investimenti poderosi per impianti e impiantistica. E' chiaro che qui deve fare una nota a livello ambientale: non si può pensare, almeno questa è l'idea della maggioranza, di continuare a portare i rifiuti tutti in discarica; bisogna imparare a produrre meno, a compostare meglio, a usare prodotti più possibile riciclabili, e si spera che da questo punto di vista i produttori diano un aiuto, creando imballaggi biodegradabili o riciclabili. Tutto questo in un ciclo che si deve chiudere il più possibile con l'assenza di discariche. Discorso diverso sono gli impianti di incenerimento o i termovalorizzatori, in cui non si occupa spazio e non si inquina il sottosuolo, ma c'è un altro tipo di trattamento del rifiuto. Il rifiuto più costoso è sempre l'indifferenziato, che va o in discarica o all'incenerimento. Si pagano tanti euro a tonnellata, ed è per questo che si disincentiva la produzione di indifferenziato: meno se ne produce, quindi più differenziazione si fa, e più questi prodotti vanno a differenziazione e potranno diventare un valore. Col tempo, si spera, ci saranno dei benefici per l'ambiente, ma anche per le tasche di tutti i cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

la legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall'anno 2014, con i commi 639 e ss. dell'art. 1, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di Imu e Tasi con la conseguente abolizione della IUC e fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI; il comma 668 del succitato art. 1 legge n° 147/2013 prevede poi che: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

che nell'anno 2014 il Comune di Penna in Teverina ha sottoscritto il contratto di servizio per l'affidamento del servizio di trasporto e raccolta nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni dell'ATI N. 4 Umbria regolarmente affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014, n. 18);

l'art. 35 terzo capoverso del Disciplinare tecnico allegato al vigente Contratto di servizio di raccolta e trasporto prevede espressamente l'avvio della fase di misurazione puntuale dei rifiuti con il passaggio in carico al gestore della fatturazione dei servizi concretizzandosi con ciò la attivazione di una tariffazione con metodo corrispettivo; l'obbligo di attivare una tariffazione puntuale corrispettiva discende direttamente da quanto previsto all'art. 57 del Disciplinare tecnico per lo svolgimento del servizio di igiene urbana sottoscritto dal gestore in sede di stipula del contratto che scaturisce dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria (oggi AURI-Sub Ambito 4);

con D.G.R. n. 34 del 18.01.2016 la Giunta regionale ha inoltre promosso “il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale che consentano il riconoscimento dell'utenza, la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti dal singolo utente o gruppo limitato di utenti del servizio di raccolta domiciliare e la modulazione della tariffa per la gestione dei rifiuti in forma differenziata ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.

11/2009 promuovendo al contempo i cosiddetti Programmi regionali per la promozione del passaggio al sistema di tariffazione puntuale ;

in ordine alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio del subambito n° 4 e in parallelo al percorso fin qui seguito relativamente alla approvazione di tutti i regolamenti tipo inseriti nella vigente pianificazione ex-Ati4 è stato costituito apposito tavolo tecnico (formato dai comuni di Amelia, Acquasparta, Ferentillo, Orvieto, Narni, Terni dal gestore del servizio (RTI) dalla Soc. Tecnodata S.r.l. e dall' A.U.R.I., finalizzato al licenziamento del regolamento tariffario tipo per la applicazione della tariffa puntuale con metodo corrispettivo, in linea peraltro con quanto previsto dal già citato art. 35 del Disciplinare Tecnico allegato al vigente contratto di servizio; l'adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte del gestore è condizionalmente subordinata alla necessarie attività propedeutiche che ogni comune deve adottare ai sensi dell'art. 1 comma 668 della L.147/2013 che assegna ad ogni singolo comune la decisione di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI per mezzo dell'approvazione di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

il Comune di Stroncone intende dare attuazione a quest'ultima previsione a decorrere dall'anno 2021, introducendo quindi la tariffa corrispettiva al posto della tassa sui rifiuti (TARI) applicata negli anni 2014 e 2020;

VISTA la nota A.U.R.I. del 12/08/2020 avente ad oggetto: Gestione Integrata rifiuti urbani e assimilati AURI Sub Ambito 4. Avvio tariffa puntuale dal 1/1/2021;

DATO ATTO che il Comune di Penna in Teverina ha già confermato l'opzione di gara e pertanto deve formalizzare l'istituzione della tariffa corrispettiva e approvare il regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997 entro tempi congrui all'avvio della tariffazione puntuale;

PRESO altresì atto che l'AURI Sub Ambito 4. ha presentato, in data 28.09.2020 il risultato delle simulazioni tariffarie effettuate su alcuni Comuni campione;

CONSIDERATO CHE:

- il Gestore riscuote la tariffa rifiuti corrispettiva sulla base delle comunicazioni rese dall'utenza, inviando agli utenti le fatture di pagamento nella misura prevista dalla legge;
- che la tariffa assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compresi i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, i costi di gestione della tariffa, comprendente la fase di applicazione, riscossione, controllo, contenzioso, accantonamento per perdite su crediti e i crediti inesigibili al netto del relativo fondo;
- dall'analisi della letteratura sull'applicazione della tariffa puntuale in Italia e in Europa emerge che i principali benefici derivanti dall'applicazione di sistemi PAYT sono riconducibili ai seguenti elementi:
 - riduzione dei rifiuti urbani residui da avviare a smaltimento;
 - aumento della % le di rifiuti raccolti in maniera differenziata;
 - riduzione della produzione complessiva dei rifiuti;
 - riduzione a regime dei costi complessivi del servizio;

la tariffa puntuale si compone di due quote: una quota fissa e una quota variabile. per le utenze domestiche la parte fissa è calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla zona di residenza e riguarda servizi generali; la parte variabile è calcolata in base al numero di svuotamenti effettivi del bidone grigio, che nell'arco di un anno, non possono essere inferiori ad un numero minimo; il costo degli svuotamenti minimi è attribuito in fattura comunque, anche in assenza di svuotamenti effettivi.

ogni svuotamento ha un costo individuale, che dipende dalle dimensioni del bidone assegnato all'utenza e da eventuali riduzioni specifiche (compostaggio domestico, pannolini);

VISTA la comunicazione. A.U.R.I. del 16-12-2020 con la quale veniva inviato lo schema di regolamento predisposto per la disciplina della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n.° 147 come predisposto dal gruppo tecnico nelle premesse citate ed approvato dal CD con delibera n. 35 del 07-12-2020, composto da n. 33 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI in particolare:

l'articolo 11 il quale specifica che:

La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30

La tariffa è commisurata ad anno solare e rapportata a giorno intero della tariffa annuale.

La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente relativa all'affidamento del servizio.

La tariffa rifiuti corrispettiva deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e tutte le attività inerenti al medesimo servizio.

Il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera ARERA n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente individuato nell' AURI.

Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati i documenti richiesti dalle citate deliberazioni. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L' ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Tutti gli uffici dei comuni interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo comprese le informazioni sui costi sostenuti dall'ente attinenti al metodo tariffario rifiuti.

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.

I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità.

L'articolo 25 in materia di agevolazioni della tariffa a carico del bilancio comunale il quale dispone che:

Il Comune ha la facoltà di deliberare agevolazioni di carattere sociale o economico, attraverso apposite autorizzazioni di spesa finanziata da proventi diversi della tariffa: La tipologia di tali agevolazioni, l'importo e la modalità di erogazione delle stesse saranno disciplinate da un apposito provvedimento emanato dal Comune.

RICHIAMATI

che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

ATTESO CHE sulla presente proposta è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

PROCEDUTO a votazione palese per appello nominale, con il seguente esito:

FAVOREVOLI: 7; ASTENUTI: 1 (Tagliatella);
CONTRARI: 1 (Milani)

DELIBERA

DI dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di applicare a decorrere dall'anno 2021, in luogo della TARI, la tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147;
di approvare il regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva, secondo il testo riportato in allegato al presente atto, di cui forma parte integrante;
di stabilire che detto regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021;
di dare anche atto che le misure tariffarie saranno approvate con separato atto consiliare, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 in base al PEF approvato dall'A.U.R.I. in base a quanto previsto in particolare dalle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 238/2020 e successivi provvedimenti attuativi e fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) in materia di recupero costi PEF effettivo 2020 nel triennio 2021-2023;
di dare atto che la tariffa avente natura corrispettiva è applicata e riscossa dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da ASM TERNI S.p.A. e il CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014, n. 18) come previsto dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147;
di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Alessandro Pernazza;
di dare infine atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione Umbria o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134,4^ comma, del decreto leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., con successiva e separata votazione, resa in forma palese per appello nominale, con il seguente esito:

FAVOREVOLI: 7; ASTENUTI: 1 (Tagliatella);
CONTRARI: 1 (Milani)

Dopodichè la seduta viene sciolta.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** del presente atto ai sensi dell'art.147 bis , comma 1, del decreto leg.vo n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto leg.vo n.267/2000 il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole

Data: 22-12-2020

Il Responsabile del servizio

Pernazza Alessandro

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147 bis , comma 1, del decreto leg.vo n.26/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 22-12-2020

Il Responsabile del servizio

Pernazza Alessandro

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLUZZI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ruco Fabianna

=

Prot. N. Approvata

Li 21-01-21

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.vo 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione stata pubblicata al sito web istituzionale comunale per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 21-01-021

IL RESPONSABILE
Ruco Fabianna

=

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

E' stata pubblicata al sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi: dal 21-01-21 al 05-02-21, (Art. 124, comma 1) senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno *****;

- () perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE
Ruco Fabianna